

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura	svilupporurale@regione.fvg.it svilupporurale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 158 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 8, sottomisura 8.1, operazione 2 imboscimento con specie idonee all'arboricoltura da legno – fissazione termini per la presentazione domande di pagamento per l'annualità 2021.

Programma pluriennale regionale d'imboscimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92. Regolamento (CE) 1257/99. Regolamento (CE) n. 1698/2005. Modifica dei termini per la presentazione delle domande di pagamento derivanti dagli impegni pluriennali relativi ai precedenti periodi di programmazione, per l'annualità 2021 fissati con proprio decreto n. 3116 del 23/04/2021.

Il Direttore di Servizio/Autorità di Gestione

Visti:

- il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma pluriennale regionale d'imboscimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con deliberazione della Giunta regionale 08 aprile 1993, n. 1739, avviato e modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1994, n. 193;

- il Manuale applicativo del programma pluriennale regionale 1994-1998 di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto dell'Assessore regionale alle foreste e ai parchi 04 agosto 1995, n. 341 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 18 dicembre 1998, n. 494;
- il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e relativi decreti ministeriali di attuazione nn. 6513/2014, 1420/2015 e 1922/2015;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C (2020) final 5722 del 14 agosto 2020 della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale del 28 agosto 2020, n. 1333;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 maggio 2021, n. 215187 il quale stabilisce, tra l'altro, che:

- per l'anno 2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale possano fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale;
- in caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021;

Considerato che sono tuttora vigenti gli impegni pluriennali per l'imboschimento di superfici agricole, riferibili al regolamento (CEE) n. 2080/92, all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/99 e all'articolo 36, lettera b), punto i) del regolamento (CE) n. 1698/2005, che prevedono la corresponsione di premi di manutenzione e perdita di reddito agricolo;

Considerato che tutti i suddetti pagamenti sono a carico del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a valere sulla misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste;

Visto il proprio decreto n° 3116/AGFOR del 26/04/2021 concernente i termini per la presentazione delle domande di pagamento derivanti dagli impegni pluriennali relativi ai precedenti periodi di programmazione, per l'annualità 2021;

Ritenuto di posticipare al 15 giugno 2021 il termine ultimo di presentazione delle domande di pagamento derivanti dagli impegni pluriennali relativi ai precedenti periodi di programmazione, per l'annualità 2021, in relazione al Programma pluriennale regionale d'imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018 n. 556, avente ad oggetto "Bando per l'accesso individuale alla misura 8, sottomisura 8.1 – sostegno alla forestazione/all'imboschimento - tipologia di intervento 8.1.2 – imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, del PSR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia",

Ritenuto di fissare al 15 giugno 2021 il termine di presentazione delle domande di pagamento che saranno presentate a valere sulla Misura 8, sottomisura 8.1, - tipologia di intervento 8.1.2;

Ritenuto di precisare che le modifiche alle domande di pagamento, apportate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021;

Viste altresì le Istruzioni operative AGEA prot. n. 11779 del 19/02/2021 aventi ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021";

Preso atto che le prescrizioni di cui sopra è coerente con le informazioni contenute all'interno del sistema informativo dell'Organismo pagatore (applicativo VCM – Verificabilità e Controllabilità delle Misure);

Visti:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali

emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277;

- l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituito con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e modificato con deliberazione 30 ottobre 2020, n. 1602, 30 dicembre 2020, n. 2001, 30 dicembre 2020, n. 2002, 1 aprile 2021, n. 500;

DECRETA

- 1.** Di stabilire che per le domande di pagamento derivanti dagli impegni pluriennali relativi ai precedenti periodi di programmazione, per l'annualità 2021, in relazione al Programma pluriennale regionale d'imboschimento in applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, il termine ultimo di presentazione è posticipato al 15 giugno 2021.
- 2.** Di stabilire che per le domande di pagamento per i premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito relative alla misura 8, sottomisura 8.1 – sostegno alla forestazione/all'imboschimento - tipologia di intervento 8.1.2 – imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, di cui all'art. 29 del bando (DGR 15 marzo 2018 n. 556) per l'annualità 2021, il termine ultimo di presentazione è il 15 giugno 2021.
- 3.** Di stabilire che le modifiche apportate alle domande di cui ai punti 1 e 2 ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021.
- 4.** Di stabilire che sia le domande di pagamento, sia le domande di modifica di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 presentate oltre il 10 luglio 2021 sono irricevibili.
- 5.** Resta fermo quanto altro disposto con decreto n° 3116/AGFOR del 26/04/2021.
- 6.** Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio Politiche Rurali e Sistemi
Informativi In Agricoltura
Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
arch. Karen Miniutti
firmato digitalmente